

TITOLO VII.

*Della Censura.*

ARTICOLO 33.

La Censura è una Commissione di 21 Membri nominata da' Collegj nel modo, e nella proporzione indicata agli Articoli 24, 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

34.

Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le Sessioni de' tre Collegj.

35.

Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue Sedute non sono legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi Membri.

36.

Sulle liste de' tre Collegj elegge agli Impieghi Costituzionali indicati all'Articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.

37.

Proclama eletti quelli, che si trovano nominati da tutti tre i Collegj, pure con pluralità assoluta.

38.

Elegge a' Posti vacanti nel Collegio de' Dotti, come all'Articolo 27.

39.

Compie necessariamente tutte le nomine